ATTO DI TRANSAZIONE

Accordo transattivo · artt. 1965-1976 del codice civile

Prima parte: cognome e nome / ragione sociale

Codice fiscale / P. IVA

Indirizzo / sede

Seconda parte: cognome e nome / ragione sociale

Codice fiscale / P. IVA

Indirizzo / sede

PREMESSO CHE

tra le parti è sorta (o sta per sorgere) una controversia, che qui si descrive (origine del rapporto, pretese di ciascuna parte, eventuale causa in corso con tribunale e numero di ruolo, diffide inviate):

che le parti intendono porre fine alla controversia e prevenire ogni lite futura sugli stessi fatti, facendosi reciproche concessioni ai sensi dell'art. 1965 c.c., tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente atto, CONVENGONO E STIPULANO quanto segue.

Art. 1 · Concessioni

A totale definizione della controversia, a saldo e stralcio di ogni pretesa, la parte debitrice indicata si obbliga a pagare all'altra la somma sotto indicata, con le modalità e alle scadenze indicate; l'altra parte accetta e rinuncia alla maggiore somma pretesa. Ulteriori concessioni (restituzioni, prestazioni, rinunce):

Parte che paga

Somma a saldo e stralcio (euro, cifre e lettere)

Modalità e scadenze (unica soluzione entro il… / n. rate da euro … il giorno …)

IBAN di accredito

Ulteriori concessioni

Art. 2 · Mancato pagamento

Il mancato pagamento anche di una sola rata, protratto per oltre 15 giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio del termine: la parte creditrice potrà, a sua scelta, pretendere immediatamente l'intero residuo della somma transatta oppure considerare risolta la transazione e far valere la pretesa originaria, trattenendo quanto già ricevuto in acconto.

Art. 3 · Rinunce

Con l'integrale adempimento di quanto previsto, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per i fatti descritti in premessa e rinunciano a ogni azione, anche giudiziale, relativa agli stessi. ☐ Le parti si impegnano ad abbandonare il giudizio pendente sopra indicato, con spese compensate.

Art. 4 · Spese

☐ Ciascuna parte sostiene le proprie spese legali e di assistenza. ☐ Altro accordo sulle spese (indicare):

Art. 5 · Riservatezza e norme applicabili

Le parti si impegnano a non divulgare il contenuto dell'accordo, salvo che per obblighi di legge o per farlo valere. Per quanto non previsto si applicano gli artt. 1965-1976 del codice civile.

Luogo e data	Firma	Firma

Due copie firmate su ogni pagina. Imposta di bollo 16 euro ogni 4 facciate. Per immobili serve il notaio; per i diritti del lavoratore dipendente la transazione va firmata in sede protetta (art. 2113 c.c.). Al saldo farsi rilasciare quietanza.